



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 058 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Ricorso in opposizione contro deliberazione giuntale n. 44 dd 28.03.2023 ad oggetto “Concessione permanente in Località Molini, nell’abitato di Faedo, su parte delle pp. ff. 1231/1 e 1359, C.C. Faedo, per la durata di 5 anni a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2028 come pertinenza dell’abitazione identificata dalla p.ed. 200, P.M. 3, sub. 3 e dalla p.ed. 194, P.M. 2, sub. 2 in C.C. Faedo.” Accoglimento parziale del ricorso in opposizione.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **19:20** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Ricorso in opposizione contro deliberazione giuntale n. 44 dd 28.03.2023 ad oggetto "Concessione permanente in Località Molini, nell'abitato di Faedo, su parte delle pp. ff. 1231/1 e 1359, C.C. Faedo, per la durata di 5 anni a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2028 come pertinenza dell'abitazione identificata dalla p.ed. 200, P.M. 3, sub. 3 e dalla p.ed. 194, P.M. 2, sub. 2 in C.C. Faedo."
Accoglimento parziale del ricorso in opposizione.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 44 dd 28.03.2023 - dichiarata esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2 – veniva rilasciato [REDACTED] in qualità di proprietaria dell'abitazione identificata dalla p.ed. 200, P.M. 3, sub. 3 e dalla p.ed. 194, P.M. 2, sub. 2, C.C. Faedo, la concessione all'occupazione permanente di 57,03 mq di suolo pubblico nello slargo di Via Molini, identificato da parte delle pp. ff. 1231/1 e 1359 in C.C. Faedo, da utilizzare come area di pertinenza e parcheggio della propria abitazione, come da planimetria in atti. Veniva stabilita la durata della concessione in anni 5 (cinque) a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2028, secondo le clausole e condizioni riportate nello schema di disciplinare allegato alla deliberazione e definito il canone dovuto, su base annuale e salvo effetto dei futuri aggiornamenti, nella misura complessiva di Euro 1.920,00 per tutto il quinquennio, calcolato secondo quanto previsto dagli artt. 26, 30 e 40 del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 di data 15.03.2021 e ss.mm.

La deliberazione risulta pubblicata all'albo pretorio il giorno 31.03.2023 per 10 giorni consecutivi con termine di pubblicazione il 9.04.2023, con evidenza che, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23, avverso la deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

In data 6.04.2023, quindi nel periodo di pubblicazione, è pervenuta in atti sub prot. n. 3178 opposizione, [REDACTED] di San Michele all'Adige, alle deliberazioni giuntali n. 43, n. 44 e n. 45 di data 28.03.2023, di analogo contenuto. La deliberazione giuntale n. 43/2023 ad oggetto "Concessione permanente in Località Molini, nell'abitato di Faedo, su parte delle pp. ff. 1231/1 e 1359, C.C. Faedo, per la durata di 5 anni a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2028 come pertinenza dell'abitazione identificata dalla p.ed. 227 in C.C. Faedo." e la deliberazione giuntale n.45/2023 ad oggetto "Concessione permanente in Località Molini, nell'abitato di Faedo, su parte delle pp. ff. 1231/1 in C.C. Faedo, per la durata di 5 anni a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2028 per la posa di pompa di calore a servizio dell'abitazione identificata dalla p.ed. 201, P.M. 2, sub. 2 in C.C. Faedo." trattano infatti di concessione di occupazione di suolo pubblico limitrofi.

L'art. 44 del vigente Statuto comunale prevede che la Giunta comunale, ricevuto il ricorso, nella prima seduta utile disponga le direttive in ordine all'attività istruttoria.

Le 3 delibere oggetto di ricorso in opposizione, in considerazione del fatto che le aree in oggetto sono tra loro limitrofe, sono state oggetto di istruttoria congiunta al fine di valutare che non fossero lesi i diritti dei proprietari degli immobili prospicienti la pubblica strada, individuata dalla pf 1231/1 e 1359, CC Faedo.

Come da documentazione in atti, i richiedenti la concessione, ciascuno per quanto di competenza, hanno rilasciato reciproco proprio consenso, ed è stato accertato che gli accessi agli altri immobili della località fossero liberi e non lesi dall'occupazione concessa. Trattasi di aree limitrofe alla proprietà dei concessionari e a loro uso prevalente e le aree in concessione non costituiscono per loro ubicazione di fatto passaggio pubblico. E' stato considerato che la concessione rimanda la gestione dell'area alla cura dei concessionari, con ogni responsabilità per eventi dannosi in carico agli stessi e con sgravio di ogni onere per l'ente pubblico. Da ultimo la concessione garantisce un'entrata nelle casse comunali nella misura prevista del canone di cui al regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 di data 15.03.2021 così come citato nelle delibere stesse di concessione.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si esamina il ricorso nei confronti della GC n. 44/2023, con valutazione degli elementi esposti dai ricorrenti.

Accertato ai fini dell'ammissibilità del ricorso, ai sensi del co. 3, lett. a) dell'art. 44 del vigente Statuto comunale, che:

- il ricorso è stato presentato da cittadini del comune di San Michele all'Adige;
- è stato presentato entro l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- è stato indicato il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità/merito dello stesso.

Dato atto che non si ravvisano vizi di legittimità, né per incompetenza, né per violazione di legge in quanto è stata rilasciata nel rispetto del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale vigente e su richiesta del privato e previa verifica di assenza di lesione di diritti di terzi, né per eccesso di potere avendo l'Amministrazione valutato che l'area richiesta in concessione è area pubblica che non costituisce sede stradale e il concessionario è tenuto a non arrecare danni o pregiudizio all'assetto della strada e alle sue pertinenze, nonché ad altre opere o beni sia pubblici che privati ivi presenti. La concessione si ricorda è espressamente condizionata al divieto di delimitazione dell'area con elementi sia mobili che fissi e l'area non lede il diritto e il godimento di viste/vedute di terzi, come espressamente riportato al punto 6 del disciplinare, nonché impone il rispetto della garanzia di accesso alla banchina destra del rio Grande in caso di necessità come espressamente riportato al punto 5 del disciplinare e ogni responsabilità per eventi dannosi rimane comunque in carico al concessionario.

Si rileva che non è accoglibile quanto riferito in merito alla finestra esistente al piano terra lato est in quanto la stessa si affaccia su ped 193, CC Faedo, di proprietà privata e pertanto non interessata dalla concessione di suolo pubblico.

Considerato altresì che ad oggi non risultano elementi sufficienti che portino a definire l'epoca di realizzazione della tettoia insistente su parte della pf 1359 costituente accesso pedonale al rio Grande, fatti salvi prossimi approfondimenti a cura dell'Ufficio tecnico, si ritiene di non dare in concessione ai privati questa area in modo che la stessa risulti libera da eventuale deposito di materiali non aggravando in tal modo l'apporto di luce alla finestra esistente al piano terra lato est.

Visto il bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 01 dd. 08.02.2023, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 dd. 08.02.2023, esecutiva.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 e ss.mm. avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm. recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Segretario comunale – Annamaria Quaglia”

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher”

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di ritenere non accoglibile il ricorso per quanto riferito in merito alla finestra esistente al piano terra lato est in quanto la stessa si affaccia su ped 193, CC Faedo, di proprietà privata e pertanto non interessata dalla concessione di suolo pubblico.
2. Di accogliere parzialmente il ricorso in opposizione presentato contro la deliberazione di Giunta comunale n. 44 dd 28.03.2023 ad oggetto *“Concessione permanente in Località Molini, nell’abitato di Faedo, su parte delle pp.ff. 1231/1 e 1359, C.C. Faedo, per la durata di 5 anni a partire dal 01.04.2023 e fino al 31.03.2028 come pertinenza dell’abitazione identificata dalla p.ed. 200, P.M. 3, sub. 3 e dalla p.ed. 194, P.M. 2, sub. 2 in C.C. Faedo.”* per le seguenti motivazioni:

Considerato che ad oggi non risultano elementi sufficienti che portino a definire l’epoca di realizzazione della tettoia insistente su parte della pf 1359 costituente accesso pedonale al rio Grande, fatti salvi prossimi approfondimenti a cura dell’Ufficio tecnico, si ritiene di non dare in concessione ai privati questa area in modo che la stessa risulti libera da eventuale deposito di materiali non aggravando in tal modo l’apporto di luce alla finestra esistente al piano terra lato est.

3. Di dichiarare la deliberazione di Giunta comunale n. 44 dd 28.03.2023 esecutiva per quanto riguarda la concessione permanente in Località Molini, nell’abitato di Faedo, su parte della p.f. 1231/1, e su parte della pf 1359 fino allo spigolo sud della ped 193, come da planimetria allegata, rimandando a ulteriore provvedimento la modifica in tal senso della deliberazione medesima con modifica anche dei termini di durata della concessione di cui alla delibera giuntale n. 44 dd 28.03.2023 a partire da 1.05.2023 e fino al 30.04.2028.
4. Di comunicare la presente ai ricorrenti.
5. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(* i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **21.04.2023** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.